

STATUTO

Articolo 1: Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "RIDIAMO INSIEME APS" di seguito detto "Associazione", con sede legale in via Michele SANTORO n.3, in Casagiove (prov. CE).

Articolo 2: Scopi

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate dall'Organo Amministrativo secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con l'emanando Decreto ministeriale.

Del carattere secondario e strumentale di tali attività diverse sarà fatta espressa menzione nei documenti di bilancio.

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, gli avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e/o altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il funzionamento dell'Associazione è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e le cariche sociali sono elettive.

L'associazione, a titolo indicativo e non limitativo e per i fini di cui sopra, esplica la sua attività prevalentemente nei settori della cultura, delle arti e della tutela del patrimonio artistico, dell'editoria, delle varie forme di spettacolo dal vivo e non, nonché della formazione ad esse connessa, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito "C.T.S." (Codice del terzo settore) lettere D - F - I - L - R - V - W - Z: lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Associazione culturale/teatrale "RIDIAMO INSIEME"

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lettera z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione adotterà tutti i mezzi necessari e tutte le opzioni per agire nel rispetto delle normative vigenti e dello Statuto.

L'Associazione potrà aderire e/o intrattenere rapporti con altre organizzazioni nazionali e/o internazionali che abbiano per scopo la promozione della cultura teatrale.

L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 3: Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (sette soci).

Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

Articolo 4: Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;



- c) il Presidente;
- d) il Segretario.

Articolo 5: Domanda di ammissione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, sia le persone fisiche di ambo i sessi che le persone giuridiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che accettano gli scopi fissati dallo statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprendibile condotta morale e civile.

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere e accettare le norme dello statuto.

Spetta all'Organo Amministrativo (o altro eventualmente previsto dallo statuto) deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale

L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo Amministrativo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita dal momento della presentazione della domanda di ammissione e si perfeziona con l'incasso della relativa quota che ne costituisce accettazione.

La quota associativa laddove prevista è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 6: Diritti e doveri dei soci

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Associazione culturale/teatrale "RIDIAMO INSIEME"

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto.

I soci diversi dalle persone fisiche partecipano alle assemblee sociali tramite il proprio legale rappresentante, avendo diritto ad un voto.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale.

I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs 117/2017.

Art. 7: Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissioni volontarie;
- b) esclusione per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
- d) scioglimento dell'Associazione, come regolato all'art. 20 dal presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo è immediatamente esecutivo e può essere impugnato entro gg. 15 dal socio avanti all'Assemblea generale che dovrà essere convocata entro gg. 30. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

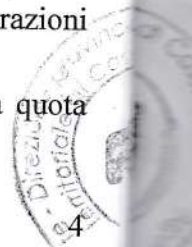
I soci decaduti ai sensi delle lettere a) e b) sono tenuti all'integrale pagamento delle quote associative per l'anno in corso.

La perdita per qualsiasi motivo della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione e il socio dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 8: Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando regolarmente convocata e costituita rappresenta la totalità degli associati e le deliberazioni legittimamente adottate sono obbligatorie per tutti, anche se dissenzienti o assenti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.



Associazione culturale/teatrale "RIDIAMO INSIEME"

Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato. Avranno diritto di voto in Assemblea i legali rappresentanti degli enti eventualmente facenti parte dell'associazione.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, almeno dieci giorni prima dell'adunanza, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo sito web dell'associazione, o posta ordinaria, o posta elettronica, o sms, o fax. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità sana il vizio.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere legittimamente intervenuto all'Assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9: Assemblea ordinaria

L'Assemblea in seduta ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno trascorso, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite, per l'approvazione delle linee generali del programma di attività, per deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario (se nominato, altrimenti al Presidente).

Spetta all'Assemblea deliberare inoltre in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione; sulle radiazioni di soci decise

Associazione culturale/teatrale "RIDIAMO INSIEME"

dal Consiglio Direttivo; e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria, in particolare fissa, su proposta del Consiglio direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari, e delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 10: Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno.
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 11: Validità Assembleare

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

Articolo 12: Il Consiglio Direttivo

"Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'associazione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a cinque componenti compreso il Presidente, determinato di volta in volta dall'Assemblea dei soci e tutti vengono eletti, compreso il Presidente, dall'Assemblea stessa.

La presenza alla prima riunione del socio eletto costituisce formale accettazione della nomina.

Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo nel proprio ambito elegge il Segretario con funzioni anche di tesoriere.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.



Associazione culturale/teatrale "RIDIAMO INSIEME"

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualevolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritenga necessario.

La convocazione deve essere effettuata almeno tre giorni prima della riunione con comunicazione diretta o a mezzo e-mail.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario o da altro Consigliere incaricato dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione. ”.

Articolo 13: Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinaria;
- b) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redigere i programmi di attività sociale previsti sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- d) predisporre il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- e) decidere circa la stipula di contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati che potranno essere impugnati dinanzi all'Assemblea;
- g) determinare l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h) redigere gli eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nella sua prima riunione;
- i) decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione;
- j) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- k) Il Consiglio Direttivo può, in caso di urgenza, adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa, da convocarsi in via straordinaria entro 60 giorni dalla data delle decisioni assunte.

Art. 14: Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Associazione culturale/teatrale "RIDIAMO INSIEME"

Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 60 gg. l'Assemblea straordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente che dovrà tenersi entro gg. 30 dalla convocazione.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà avere luogo alla prima Assemblea utile successiva.

Articolo 15: Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti presenti o rappresentati in Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il Legale Rappresentante di fronte ai terzi e in giudizio.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e' generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure ad altro componente del Consiglio Direttivo stesso o ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Presidente ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione;
- d) firmare gli atti relativi all'attività della Associazione.

In sua assenza, detti compiti sono delegati al Segretario.

Art. 16: Il Segretario

Il Segretario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato; inoltre dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 17: Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili di proprietà della Associazione;
- b) dalle quote associative annuali ed eventuali contributi dei soci determinati dal Consiglio Direttivo;
- c) da contributi, erogazioni e lasciti diversi di enti e soggetti pubblici e privati;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.



Associazione culturale/teatrale "RIDIAMO INSIEME"

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario/Tesoriere, appositamente delegato dal Presidente (se previsto).

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente).

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Articolo 18: Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo delibera il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14.

Art. 19: Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 20: Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente convocata e costituita: è necessaria la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e la decisione di scioglimento è valida solo se approvata da almeno due terzi (2/3) dei presenti.

Il caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione dovrà essere devoluto a Enti o Associazioni che perseguano lo promozione e lo sviluppo dell'attività teatrale in conformità ai fini istituzionali dell'Associazione, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Associazione culturale/teatrale "RIDIAMO INSIEME"

Articolo 21 : Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Articolo 22 : Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Articolo 23 : entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dopo essere stato iscritto anche al Registro Regionale della APS.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Casagiove, 04/11/2019

Il Presidente: VITALE Salvatore



Il Segretario: TOTARO Alessandra

